



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della Festa del "Corpus Domini" presso la Chiesa Concattedrale di San Marco e successiva Processione lungo alcune vie cittadine, nella giornata di giovedì 19 giugno 2025.

N. cron. 290, in data 27/05/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l'istanza datata 20.05.2025 (Prot. Gen. n. 43231/A del 21.05.2025) presentata dal parroco della Chiesa Concattedrale di San Marco, con la quale chiede l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento della celebrazione del "Corpus Domini" nel Duomo Concattedrale di San Marco e a seguire la tradizionale processione con inizio alle ore 21.20 dal Duomo medesimo lungo il seguente percorso: Corso Vittorio Emanuele → piazza Cavour → Corso Garibaldi → vicolo San Giorgio fino ad arrivare in Largo San Giorgio, ove alle ore 22.00 circa si concluderà con un breve rito sul sagrato dell'omonima Chiesa;

Rilevata la necessità, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone, di accogliere la richiesta ed adottare idonei provvedimenti di viabilità;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 comma 3, 7 e 9 come novellato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, in vigore dalla data 13 maggio 2025, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

il giorno **giovedì 19 giugno 2025**:

A) in largo San Giorgio, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e comunque fino a termine necessità, per tutti i veicoli, eccetto quelli successivamente indicati, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi *di validità e di rimozione forzata*.
- **DIVIETO DI TRANSITO**, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del rito, con le conseguenti deviazioni del traffico veicolare alle intersezioni limitrofe.

B) In considerazione del transito della predetta processione religiosa, **dalle ore 21.00 alle ore 22.00 e comunque fino a termine necessità**, è disposta **LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie o piazze: piazza San Marco → Corso Vittorio Emanuele → piazza Cavour → Corso Garibaldi → vicolo San Giorgio fino ad arrivare in Largo San Giorgio, ove alle ore 22.00 circa si concluderà con un breve rito sul sagrato dell'omonima Chiesa.

Deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.



Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale in servizio e compatibilmente con le altre attività d'istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto alla regolamentazione della viabilità necessaria.

DISPONE

- i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;
- l'organizzatore della processione deve adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che la processione si svolga in modo ordinato e sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **Al Settore VI OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 27/05/2025 09:26:41